

**ALLEGATO “A” AL REP. N. 6605/4293**

FONDAZIONE AIACE

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

**Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede**

E' costituita la “**Fondazione AIACE - ETS**”, per brevità in seguito “Fondazione”, la quale ha durata illimitata.

La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Crocioni n. 11, e può istituire sedi secondarie e uffici in Emilia Romagna. La variazione di indirizzo nell’ambito dello stesso comune di Bologna potrà essere deliberata dall’Organo di amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica secondo le disposizioni in vigore e potrà richiedere l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. In quest’ultimo caso, la Fondazione indicherà gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS.

**Art. 2 – Scopi istituzionali ed attività esercitata**

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e svolge, in via principale, la propria attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare l’attività di ricerca scientifica di particolare

interesse sociale, in campo medico, attività individuata alla lettera “h” dell’art. 5 comma 1 del del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Più specificamente l’attività della Fondazione consiste nel:

promuovere, sostenere e realizzare, sulla base del parere della apposita Commissione Scientifica le attività di ricerca medico-scientifica finalizzate al concepimento di modalità cliniche, farmacologiche e organizzative di trattamento delle patologie oncologiche o onco-ematologiche, nonché sostenere i giovani ricercatori e/o le strutture di ricerca che offrono prospettiva di crescita dei giovani ricercatori, con attività da svolgersi prevalentemente nell’ambito delle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna.

A tal fine, la Fondazione potrà svolgere, in via solo strumentale e secondaria, tutte le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo. In particolare, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, supportare le attività di ricerca di università, aziende private e pubbliche e altre fondazioni/associazioni. In tal caso i rapporti tra la Fondazione e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare le linee guida delle attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca, i rapporti tra la Fondazione e l’ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento dei beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell’attività di ricerca, le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private; sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente scopi

analoghi; pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifica, utilizzare canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca scientifica e le tematiche sociali inerenti alle malattie genetiche, nonché con il proposito di offrire una serie di servizi utili per gli utenti, tra cui esaurienti risposte su farmaci, ricerche, cure innovative, istituti ospedalieri di eccellenza ed altri argomenti correlati; curare la formazione di studenti e l'aggiornamento di personale docente della scuola di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo; sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie e industrie farmaceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i risultati della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante la rarità delle malattie; acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, utilizzando a tal proposito gli strumenti più adeguati, di natura finanziaria e o assicurativa; stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti o associazioni, organismi e società commerciali.

### **Art. 3 – Modalità operative di funzionamento**

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi riconducibili agli scopi istituzionali. In particolare, essa può:

instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere nazionale e internazionale;

stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;

effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria.

La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;

promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;

promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;

assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

## TITOLO II

### FONDATORI E PATRIMONIO

#### **Art. 4 – Fondatori**

Sono Fondatori i soggetti, enti o persone fisiche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale della stessa. Il fondo di dotazione (indisponibile) è fissato in euro 100.000,00 (centomila).

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

#### **Art. 5 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dagli apporti dei Fondatori descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

apporti ed erogazioni dei Fondatori e Coadiuvanti

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione Europea e/o di organismi internazionali;

entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime;

erogazioni liberali;

entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività statutaria.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto partecipativo.

La Fondazione risponde delle proprie obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio.

### TITOLO III

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

##### **Art. 6 – Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Organo di amministrazione (denominato Consiglio di Amministrazione);

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato dei Coadiuvanti;

- l'Organo di controllo;

- la Commissione Scientifica.

#### **Art. 7 – Organo di amministrazione**

La Fondazione è retta da un Organo di amministrazione, in seguito denominato Consiglio di Amministrazione, formato da tre a sette componenti, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede e il Presidente della Commissione Scientifica.

In sede di costituzione i Fondatori fissano il numero iniziale dei componenti e procedono alla loro nomina, determinando anche la durata in carica ed eleggendo Presidente e Vice Presidente. In sede di costituzione viene stabilito che il primo Presidente della Fondazione ricopra l'incarico per due mandati consecutivi, salve sue dimissioni.

In sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i relativi membri saranno nominati, per la maggioranza, dal Comitato dei Coadiuvanti e per il resto dal Consiglio di Amministrazione in scadenza.

L'Organo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Nell'ipotesi in cui un Amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione perché provveda ad effettuare la sostituzione del componente venuto meno, mantenendo la proporzione di cui al comma 3;

coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza.

#### **Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Competono al Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni riconducibili all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione e, in particolare, le seguenti:

- attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- redigere il bilancio di esercizio e la relativa relazione accompagnatoria nonché, il bilancio sociale;
- adottare eventuali Regolamenti, sentito il parere del Comitato dei Coadiuvanti;
- deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie e opportune, sentito il parere vincolante del Comitato dei Coadiuvanti e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- nominare i Revisori dei Conti determinandone i compensi, nonché fissare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi e ai regolamenti regionali e nazionali in materia e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a uno o più componenti, lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega; può altresì nominare un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui dele-

gare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue prerogative spettano al Vice Presidente.

#### **Art. 9 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche in video/audio conferenza e purchè sia assicurata a tutti i membri la partecipazione e sia verificata la presenza da parte del Presidente e deve inoltre essere convocato quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

Esso si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Esso è convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli Amministratori, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo.

Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

#### **Art. 10 – Presidente**

Al Presidente della Fondazione compete:

la legale rappresentanza della Fondazione;

la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza del Consi-



glio di Amministrazione;

la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 - Comitato dei Coadiuvanti**

Il Comitato dei Coadiuvanti è in composto di membri, in numero variabile a discrezione del Consiglio di Amministrazione scelti tra:

a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano già distinte nel sostegno alle attività promosse dalla Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione;

b) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private che facciano domanda di ammissione e che versino alla Fondazione un contributo annuale e/o "una tantum" nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti facenti parte del Comitato dei Coadiuvanti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

I membri del Comitato dei Coadiuvanti durano in carica quattro anni, esclusi quelli di prima nomina, e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le prime nomine sono effettuate dal Fondatore in fase di costituzione e sono a tempo indeterminato.

La qualità di membro del Comitato dei Coadiuvanti si perde in caso di:

a) morte ovvero gravi e certificati impedimenti di salute o interdizione; nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;

c) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo (**coadiuvanti del tipo b**);

Il Comitato dei Coadiuvanti si riunisce in Assemblea la quale:

1) è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale la convoca con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail; l'Assemblea dei Coadiuvanti è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;

2) è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea;

3) potrà avere l'intervento alle sue riunioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, i quali possono chiedere di assistere all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti del Consiglio stesso, partecipando ad essa senza diritto di voto;

4) in merito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

Il Comitato dei Coadiuvanti:

1) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, (nei limiti di cui all'art. 7), con la precisazione che fino a quando saranno in carica quali coadiuvanti tutti i soggetti nominati dal Fondatore in sede di costituzione, ad essi solo competerà la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, (nei limiti di cui all'art. 7);

2) promuove pubblicamente le attività della Fondazione;

3) propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio

di Amministrazione, e ne elabora le linee fondamentali;

4) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;

5) partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione

6) propone i nominativi per i componenti della Commissione Scientifica (**massimo 5**), inclusi il presidente e il vicepresidente

#### **Art. 12 – Organo di controllo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche il Presidente. I primi componenti dell'organo di controllo sono nominati dai fondatori.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'Organo.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale

deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 13 – La Commissione Scientifica**

La Commissione Scientifica ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ricerca nei settori di attività istituzionali della Fondazione, è composta da persone fisiche che si siano distinte nel campo dell'innovazione e della ricerca scientifica, nominate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato dei Coadiuvanti.

I membri della Commissione Scientifica devono possedere uno o più dei seguenti requisiti:

1. Avere svolto attività di ricerca di base o traslazionale o clinica in campo oncologico o oncoematologico
2. Avere svolto attività di ricerca in campo farmacologico, con particolare riferimento all'efficacia delle molecole e all'appropriatezza del loro uso nella pratica clinica
3. Avere svolto attività di gestione e di ricerca in campo organizzativo nell'ambito di strutture ospedaliere sede di insegnamento universitario
4. Avere svolto attività di ricerca e valutazione in campo economico con particolare riferimento all'ambito sanitario

I membri della Commissione Scientifica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La qualità di membro della Commissione Scientifica si perde in caso di:

- a) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- c) mancato rinnovo nella carica da parte del Comitato dei Coadiuvanti.

Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rap-

presentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

La Commissione Scientifica potrà operare per gruppi di lavoro, ovvero Sottocomitati Scientifici aventi un numero limitato di membri e finalità .

La Commissione Scientifica può effettuare proposte operative al Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione, interviene nell'ipotesi di istituzione di borse di studio valutando l'attività dei beneficiari e relazioneandone il Consiglio medesimo

Il Presidente della Commissione Scientifica partecipa, quale membro di diritto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma si astiene dal voto sulle delibere dei progetti presentati dalla Commissione stessa.

La Commissione Scientifica:

**1)** è presieduta dal Presidente il quale la convoca con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail; è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;

**2)** è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;

**3)** in merito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

La commissione scientifica

**1)** formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;

2) promuove pubblicamente le attività scientifiche della Fondazione;

3) propone modifiche e miglioramenti alle attività in corso e sviluppate in seno alla Fondazione;

4) propone lo sviluppo di nuove attività scientifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne elabora le linee fondamentali.

#### **Art. 14 – Modificazioni dello statuto**

Le decisioni in materia di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri su parere favorevole del Comitato dei coadiuvanti.

### TITOLO IV

#### ENTRATE E BILANCIO

#### **Art. 15 – Entrate**

La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:

le rendite derivanti dal proprio patrimonio;

i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

gli esiti gestionali delle attività svolte in connessione con il conseguimento dello scopo istituzionale;

le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi (fund raising).

#### **Art. 16 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale**

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finali-

tà statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 di euro dovrà provvedere a depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a **100.000,00** euro dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 17 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, previo parere favorevole delle autorità competenti

#### Art. 18 – Libri sociali

La Fondazione è dotata del

- Libro del Comitato dei Coadiuvanti
- Libro delle adunanze dell'Assemblea del Comitato dei Coadiuvanti
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Libro delle adunanze e deliberazioni della Commissione Scientifica.

I Coadiuvanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata formulata per iscritto al Consiglio di Amministrazione o agli altri organi, con 8 giorni di anticipo.

**Art. 19– Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e le leggi vigenti in materia.

F.ti: MAZZANTI SERGIO - BARBARA BOLOGNINI - SARACINO DANIELE ANTONIO - PAOLO MANCINI - DAVID ERIC ELIE COSTI -PAOLA MONARI - LUCA FAVERO - GIADA BONESI teste - CINZIA COLANTONIO teste - ILARIA MONTANARI NOTAIO